



Regolamento per la Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione di carri merci.

In vigore dal 1° maggio 2014

RINA Services

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA

Tel. +39 010 5385246 - Fax: +39 010 5351237

E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

INDICE

1	GENERALITA	1
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	1
3	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	2
4	SORVEGLIANZA	5
5	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E RINNOVO	5
6	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL SISTEMA DI MANUTENZIONE	5
7	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	5
8	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	6
9	CONDIZIONI CONTRATTUALI	7
10	ALLEGATI	7

1 GENERALITA

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA Services S.p.A. nel seguito chiamato RINA, per la Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione (SRM) – Entity in Charge of Maintenance (ECM) di carri merci da utilizzare sulla rete ferroviaria all'interno dell'Unione europea.

Il presente Regolamento si applica anche ai casi di Certificazione delle singole Funzioni operanti nell'ambito di un SRM:

- Sviluppo della Manutenzione;
- Gestione della Manutenzione della flotta;
- Esecuzione della Manutenzione.

Nel presente Regolamento sono definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca, di tale certificazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rimanda alle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una Pubblica Autorità.

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.

RINA effettua attività di verifica finalizzate al rilascio delle Certificazioni a Soggetti Responsabili della Manutenzione in qualità di Organismo Riconosciuto ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 21 dicembre 2012.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Soggetto Responsabile della Manutenzione, deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del Regolamento (UE) n. 445/2011 emanato dalla Commissione del 10 Maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007.

Le attività di verifica di cui al presente Regolamento sono coerenti con:

- RINA SERVICES S.p.A. MANAGEMENT SYSTEM MANUAL
- ERA-GUI-09-2011-SAF: ECM certification - Application guide including explanations - ECM certification scheme, rev. 1.0 del 28/10/2011
- ERA-GUI-10-2011-SAF: ECM certification - Application guide with additional explanations - Sectoral Accreditation Scheme, rev. 1.2 del 23/02/2012
- ERA-GUI-11-2011-SAF: ECM certification - Application guide including explanations - Maintenance workshop certification scheme, rev. 1.0 del 28/10/2011
- ERA-GUI-100: Guide for the application of the Art 14 (a) of the Safety Directive and Commission Regulation (EU) No 445/2011 on a system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons, rev. 1.0 del 20/08/2013
- ERA Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance, rev. 1.0 del 505/10/2010
- Decreto del 21 Dicembre 2012, "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 Marzo 2011, n.43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci
- Direttiva 2008/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
- Decreto ANSF n. 4/2012 All. C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di

sicurezza della circolazione ferroviaria".

- Regolamento (UE) n. 321/2013 del 13 Marzo 2013 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità relative al sottosistema "materiale rotabile – carri merci" del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga la Decisione 2006/861/CE.
- ERA/GUI/07-2011/INT Guide for the application of the CR WAG TSI According to framework Mandate C(2007) 3371 final of 13/07/2007.
- Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione
- ANSF, Linee Guida per la qualificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria.

2.2

Il Sistema di Manutenzione si intende completamente operativo quando sono state messe in atto azioni che diano garanzia di costanza nel soddisfare i requisiti di cui all'Allegato 3 del Regolamento n. 445/2011 e di coerente applicazione degli stessi.

3 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta di certificazione ed avvio dell'iter

L'organizzazione che desidera ottenere la certificazione deve compilare l'apposito modulo di "domanda di Certificato di Soggetto responsabile della Manutenzione" o di "domanda di Certificato di Funzione di Manutenzione" disponibili in allegato al presente Regolamento.

L'organizzazione dovrà indicare, tra l'altro, nella domanda di Certificato applicabile (Allegati I e II), quanto segue:

- struttura organizzativa dell'organizzazione: organigramma; eventuali funzioni esterne;
- informazioni relative alla dimensione e complessità dell'Organizzazione: numero di addetti per ciascuna funzione e siti.
- per la funzione Esecuzione della Manutenzione: livello di manutenzione; attività che attengono alla sicurezza e su componenti critici (saldature, controlli non distruttivi, rodiggio, carrelli, trazione e repulsione, telaio-cassa, circuiti elettrici, impianto pneumatico e freno, porte)
- informazioni relative ai carri: tipo di carri, se i carri sono adibiti al trasporto di merci pericolose;
- Certificazioni di cui è in possesso l'Organizzazione ed Organismo di Certificazione;
- Eventuale società di consulenza e nominativo del consulente.

3.1.1

Al ricevimento del modulo "Domanda di Certificato" di soggetto Responsabile della Manutenzione o di Funzione di Manutenzione, RINA formulerà la relativa offerta.

3.1.2

All'accettazione dell'offerta mediante trasmissione a RINA del relativo Ordine di acquisto o, in alternativa, dell'offerta stessa controfirmata in ogni pagina, sarà aperto il contratto e l'iter di certificazione sarà avviato.

L'iter comprende:

- Audit preliminare (in opzione);
- Audit di prima certificazione

I tempi di Audit sono definiti di volta in volta secondo la complessità e le dimensioni della struttura organizzativa del Richiedente.

Con l'accettazione dell'offerta e la successiva apertura del contratto l'Organizzazione accetta le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel documento denominato "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" nella edizione in vigore reperibile sul sito web www.rina.org.

Con l'accettazione di cui sopra l'Organizzazione si impegna a:

- a) dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante gli audit;
- b) pagare le parcelle relative ai diritti ed alle spese per l'attività di certificazione, indipendentemente dall'esito degli accertamenti effettuati da RINA.

3.1.3

RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell'effettuazione dell'audit; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Le attività di verifica sono affidate ad un gruppo di verifica costituito da un Auditor e da uno o più Tecnici in possesso di documentata competenza nel campo della Valutazione di Sistemi di Gestione, della manutenzione in ambito ferroviario e delle disposizioni legislative e normative di riferimento di cui al paragrafo 2.1 del presente Regolamento

Ove richiesto il gruppo di verifica includerà Tecnici esperti di Saldatura, CND, sistemi di frenatura, sale montate, ruote, carrelli e sistemi di accoppiamento.

Quando applicabile il team di verifica includerà, inoltre, un Tecnico che abbia provate conoscenze ed esperienza nel trasporto delle merci pericolose.

3.2 Audit preliminare (in opzione)

RINA può effettuare, se richiesto, una verifica preliminare sullo stato di applicazione del Sistema di Manutenzione, facendo riferimento ai requisiti descritti nel Regolamento 445/2011, Allegato 3.

Nel corso dell'audit preliminare RINA verifica la struttura del Sistema di Manutenzione secondo i requisiti di cui all'Allegato 3 del regolamento 445/2011, le relazioni reciproche tra tutte le funzioni e tra il SRM ed i suoi interlocutori esterni, anche dal punto di vista contrattuale.

La finalità dell'audit preliminare è di verificare la disponibilità di un sistema di gestione strutturato cui applicare l'iter di certificazione descritto nel presente Regolamento.

Al termine dell'attività è redatto un Rapporto di Audit preliminare da consegnare all'Organizzazione, sul quale sono riportate le risultanze della verifica svolta e le raccomandazioni finalizzate al miglioramento del Sistema allo scopo del successivo Audit di Certificazione.

3.3 Audit di certificazione

In questa fase RINA verifica l'applicazione del Sistema di Manutenzione in relazione ai requisiti del Regolamento 445/2011, Allegato 3 attraverso relativo audit composto da:

Stage 1 - Pre esame – RINA effettua una verifica, presso la sede dell'Organizzazione o in forma di pre esame documentale presso i propri uffici, su:

- Politica per la Manutenzione e Sistema di Manutenzione in accordo ai requisiti dell'Allegato III del Regolamento n. 445/2011: Manuale del Sistema di Manutenzione ed elenco delle procedure; l'Organizzazione può fornire per una migliore comprensione dei rapporti tra i processi ed i requisiti dell'Allegato III di cui sopra una tabella di cross reference
- struttura organizzativa dell'organizzazione: organigramma
- dati e descrizione delle eventuali organizzazioni esterne aventi in carico Funzioni del SRM;
- modalità di selezione e controllo da parte del SRM sulle eventuali Funzioni esternalizzate: qualifica diretta da parte del SRM; certificazione secondo il Regolamento n.445/2011, altre certificazioni;
- informazioni relative ai carri: tipi di carri ed elenco completo dei carri, elenco delle norme applicabili per ogni tipo di carro (norme internazionali e nazionali, in casi specifici o per open points delle STI), norme contrattuali tra l'Organizzazione ed il proprio Cliente, altri standards di riferimento per la manutenzione (es. EN 15313, EN 473 o 15085, ecc.)
- per i carri adibiti al trasporto di merci pericolose: elenco delle classi di merci pericolose trasportabili o autorizzate ed elenco delle relative norme di riferimento applicabili (RID, norme per la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza, norme contrattuali del Cliente);
- per carri serbatoio: presenza di personale abilitato T PED e disponibilità di attrezzature adeguate;
- chiara definizione contrattuale dello stato di bonifica del carro alla consegna all'ECM o all'Officina.

Stage 2 - Audit presso il sito o i siti dell'Organizzazione – RINA effettua, presso le sedi indicate dall'Organizzazione, una verifica della conformità del Sistema di Manutenzione, attraverso l'esame delle procedure e della loro applicazione operativa sia all'interno delle singole funzioni, sia relativamente alle interfacce tra le funzioni e tra le funzioni e gli interlocutori esterni.

Sarà verificata la conoscenza dei requisiti legali in relazione a salute, sicurezza ed ambiente secondo le specificità delle diverse Funzioni.

Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Organizzazione, RINA valuterà quali siti e quali soggetti incaricati di Funzioni esternalizzate sottoporre ad audit.

Per la Funzione di Esecuzione della manutenzione assoluta a mezzo di officina mobile, RINA si riserva di

effettuare una verifica sul luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione affinché ne sia assicurata l'idoneità. La verifica includerà tutte le attività affidate all'officina mobile dal SRM.

Nel caso di certificazione di SRM che non abbiano mai fornito servizi di SRM la verifica di conformità ai requisiti del Regolamento n. 445/2011 sarà effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA).

L'attività di verifica di cui sopra dovrà essere programmata in modo tale da consentire a RINA di pervenire alla decisione finale sulla Certificazione entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, nell'ipotesi che l'Organizzazione abbia trasmesso tutte le informazioni e la documentazione richieste da RINA e che la verifica abbia esito positivo (assenza di non conformità critiche).

Al termine delle attività di verifica e comunque non oltre due settimane dalla conclusione delle stesse sarà consegnato all'Organizzazione richiedente il Rapporto di Verifica.

3.3.1

In relazione alla specificità della certificazione del Sistema di Manutenzione in accordo al Regolamento UE 445/2011, sul Rapporto di audit sono, tra le altre, riportate le eventuali non conformità riscontrate e, per ciascuna di queste, l'origine, le cause dettagliate ed i rischi ad esse connessi in termini di sicurezza.

Si intendono non conformità critiche (rilevi di tipo A), tecniche o organizzative, le non conformità che possono comportare:

- rischi in relazione a sicurezza, interoperabilità, ambiente causati dai carri mantenuti
- Rischi circa la capacità del Sistema di gestione di mantenere il livello di prestazione delle operazioni
- Ricorrente output di manutenzione inappropriato (incidenti gravi dovuti ad una sistematica inappropriata manutenzione, lavori eseguiti di bassa qualità o errati in modo ricorrente).

Si intendono non conformità non critiche (rilevi di tipo B) le non conformità che non hanno impatto diretto:

- sulla sicurezza, interoperabilità o ambiente dovuto ai veicoli mantenuti;
- sulla immediata capacità del Sistema di gestione di mantenere il livello di prestazione delle operazioni

L'Organizzazione richiedente dovrà inviare entro 15 giorni lavorativi dal rilascio del Rapporto di Audit un piano di azione contenente:

- analisi dello scopo della NC, priorità, servizi, clienti relativi;
- analisi delle cause, proposte di azioni correttive e tempi di attuazione.

Il piano di azione dovrà essere implementato entro un periodo di:

- 3 mesi in caso di non conformità critiche riscontrate in Audit di Sorveglianza,
- 6 mesi in caso di non conformità non critiche o, in caso di non conformità critiche rilevate in audit di certificazione iniziale o di estensione.

Il trattamento delle non conformità, in caso di rilievi di tipo A, dovrà essere verificata con audit supplementare prima della approvazione da parte del Comitato Tecnico di Certificazione Ferroviaria del RINA.

RINA si riserva di effettuare un audit supplementare di verifica del trattamento effettuato anche in caso di rilievi di tipo B.

L'efficacia delle azioni correttive effettuate potrà essere verificata al primo audit previsto.

3.3.2

In caso di esito positivo delle attività di verifica, la proposta di certificazione del Sistema di Manutenzione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Comitato Tecnico di Certificazione Ferroviaria del RINA, del quale faranno parte tecnici aventi esperienza nel campo della manutenzione ferroviaria e delle specificità relative a Saldatura, CND, sistemi di frenatura, sale montate, ruote, carrelli e sistemi di accoppiamento. Il Comitato Tecnico di Certificazione includerà un Tecnico che abbia provate conoscenze ed esperienza nel trasporto delle merci pericolose, quando applicabile.

Il Comitato Tecnico di Certificazione Ferroviaria potrà richiedere approfondimenti o integrazioni documentali se ritenuti utili ai fini della decisione di Certificazione.

A seguito di parere positivo del Comitato Tecnico di Certificazione ne sarà data comunicazione all'Organizzazione e, entro sette giorni dalla decisione di certificazione, al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e ad ERA. Il Certificato di Soggetto Responsabile della Manutenzione o di Funzione di Manutenzione, emesso secondo il modello allegato al Regolamento

445/2011, sarà inviato all'Organizzazione e pubblicato sul Database di Interoperabilità e Sicurezza di ERA (ERADIS).

4 SORVEGLIANZA

RINA effettua Audit di sorveglianza annuali con tempi e modalità che saranno definiti di volta in volta in funzione dello stato del Sistema rispetto all'audit precedente.

Almeno un mese prima della data fissata per la Sorveglianza il SRM dovrà fornire a RINA un Rapporto Annuale che includa almeno:

- Spiegazione e descrizione delle modalità di presa in carico e soluzione delle non conformità emerse nella verifica precedente;
- Informazioni relative al volume delle attività di manutenzione effettuate nell'anno;
- Rapporti di Audit interni;
- Notifiche da parte delle Autorità Nazionali preposte alla Sicurezza o di altre autorità in relazione ad azioni o investigazioni che includono richiami nei confronti del SRM
- Evidenza dello scambio di informazioni tra le parti appaltatrici in relazione a malfunzionamenti, incidenti, semi incidenti, inconvenienti, eventi pericolosi connessi alla sicurezza e tutte le eventuali restrizioni all'uso dei carri merci.

Nel caso in cui il sistema di gestione SRM sia di recente applicazione, il primo audit di sorveglianza potrà essere effettuato dopo 6 mesi.

5 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E RINNOVO

Il certificato rilasciato all'Organizzazione è valido per un periodo massimo di cinque anni.

Almeno 6 mesi prima della scadenza del certificato, l'Organizzazione dovrà inoltrare a RINA una nuova richiesta di certificazione.

Nel caso di Certificato di SRM che non abbiano mai fornito in precedenza servizi di SRM la durata del certificato è di un anno, entro la scadenza del quale il SRM potrà richiedere una nuova certificazione completa del Sistema di Manutenzione e della relativa applicazione.

6 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL SISTEMA DI MANUTENZIONE

L'Organizzazione ha l'obbligo di comunicare a RINA qualunque variazione rispetto allo stato dell'Organizzazione e del Sistema all'atto dell'ultima verifica effettuata in relazione a:

- o Diritti di proprietà dell'Organizzazione;
- o Struttura dell'Organizzazione: siti e fornitori, inclusi processi ed attrezzature, variazioni relative all'espletamento delle Funzioni di SRM interne o esternalizzate;
- o Sistema di Manutenzione: Manuale e Procedure dell'Organizzazione;
- o Modifiche contrattuali con i clienti;
- o Veicoli per i quali l'Organizzazione è SRM;

La comunicazione potrà essere effettuata con il mezzo che l'Organizzazione riterrà più adeguato. La comunicazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle variazioni.

RINA valuterà se effettuare una verifica, dandone comunicazione all'Organizzazione, con indicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione o se verificare le modifiche al successivo Audit previsto dal contratto.

In caso di verifica e di esito positivo, RINA valuterà se confermare la validità del certificato esistente o se emettere un aggiornamento del certificato stesso che manterrà, comunque, la data di scadenza indicata in sede di certificazione o rinnovo.

7 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La validità del Certificato emesso può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se sono riscontrate, in occasione della sorveglianza annuale, nel Sistema di Manutenzione delle non conformità critiche non precedentemente presenti;
- se le non conformità riscontrate non sono risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a

seguito di non conformità/osservazioni segnalate sul rapporto di audit;

- se l'Organizzazione ha apportato al suo Sistema di Manutenzione modifiche rilevanti che non siano state comunicate a RINA;
- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste;
- in caso di riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a RINA in relazione a incidenti gravi dovuti a manutenzione sistematicamente inappropriata o per scarsa qualità dei servizi offerti, su segnalazione da parte dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria o dei Clienti (Detentori, Imprese Ferroviarie, ecc..).
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento;
- per l'evidenza che il Sistema di Gestione non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili ai prodotti/servizi forniti, alle attività e/o al sito/i.

L'Organizzazione può richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

7.1

Il ripristino della certificazione, a seguito di sospensione, è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit che verifichi la rispondenza del Sistema di Manutenzione a tutti i requisiti di cui all'Allegato 3 del Regolamento 445/2011.

Esso è notificato per iscritto all'Organizzazione ed agli Enti interessati (MIT, ANSF ed ERA).

7.2

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al punto precedente causa la revoca del Certificato di conformità.

La revoca del Certificato di conformità può essere decisa, anche in assenza di preventiva sospensione, sia nei casi indicati in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verifichino circostanze quali quelle elencate per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di Gestione certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- nel caso di SRM con Funzioni esternalizzate, qualora una delle Funzioni esternalizzate non rispetti i criteri necessari per il mantenimento del certificato;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto.
- per ogni altro serio motivo, a giudizio RINA come ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all'Organizzazione ed agli enti interessati (MIT, ANSF ed ERA).

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

7.3

RINA darà comunicazione della sospensione della validità del Certificato e dell'eventuale revoca agli Enti interessati (MIT, ANSF ed ERA).

8 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

In generale, entro un mese dalla data della avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

9 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", nella edizione in vigore reperibile sul sito web www.rina.org.

10 ALLEGATI

Allegato 1: "Domanda di certificato di soggetto responsabile della manutenzione"

Allegato 2: "Domanda di certificato di funzione di manutenzione"

Allegato I



DOMANDA DI CERTIFICATO DI SOGGETTO RESPONSABILE
DELLA MANUTENZIONE



Domanda di certificato che conferma l'accettazione del sistema di manutenzione di un soggetto responsabile della manutenzione (SRM) in conformità alla direttiva 2004/49/CE e al regolamento (UE) n. 445/2011

Informazioni per contattare l'organismo di certificazione

- 1.1. Organizzazione destinataria della domanda RINA Services S.p.A
- 1.2. Numero di riferimento dell'organismo di certificazione IT/30/0213/0001
- 1.3. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) Via Corsica n. 12 - 16138 Genova

Informazioni relative al richiedente

- 2.1. Denominazione legale: _____
- 2.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) _____
- 2.3. Numero di telefono _____ 2.4. Fax _____
- 2.5. Indirizzo di posta elettronica _____ 2.6. Sito Internet _____
- 2.7. Numero nel registro delle imprese _____ 2.8. Numero di partita IVA _____
- 2.9. Altre informazioni _____

Informazioni relative alla persona da contattare

- 3.1. _____
- 3.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) se diverso dal precedente _____
- 3.3. Numero di telefono _____ 3.4. Fax _____
- 3.5. Indirizzo di posta elettronica _____

Particolari della domanda

- 4.1. Riferimento della domanda (indicato dal richiedente)

La presente domanda riguarda un

- 4.1.1. nuovo certificato 4.1.2. certificato aggiornato/modificato
- 4.1.3. rinnovo del certificato

Particolari operativi

- Forma giuridica** 5.1. IF/GI 5.2. Detentore
- 5.3. altri specificare _____

Portata delle attività del SRM

- 5.4. Comprende carri sistema per merci pericolose: Sì / No _____
- Comprende altri carri speciali per il trasporto di merci pericolose: Sì / No _____

Funzioni operative del SRM

	interna	mista	esternalizzata
5.5 Sviluppo della manutenzione	5.5.1 <input type="checkbox"/>	5.5.2 <input type="checkbox"/>	5.5.3 <input type="checkbox"/>
5.6 Gestione della manutenzione della flotta	5.6.1 <input type="checkbox"/>	5.6.2 <input type="checkbox"/>	5.6.3 <input type="checkbox"/>
5.7 Esecuzione della manutenzione	5.7.1 <input type="checkbox"/>	5.7.2 <input type="checkbox"/>	5.7.3 <input type="checkbox"/>

Documenti allegati

Documentazione relativa al sistema di manutenzione

6.1. Rif. paragrafo 3.1 del Regolamento RINA per la Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione

Altro

6.2. specificare _____

Richiedente _____
(Nome e cognome)

Data _____

Firma _____

Parte da compilare a cura dell'Organismo di Certificazione

Numero di riferimento interno

Data

Firma

Allegato II



DOMANDA DI CERTIFICATO DI FUNZIONE DI MANUTENZIONE



Domanda di certificato che conferma l'accettazione del sistema di manutenzione all'interno dell'Unione Europea in conformità alla direttiva 2004/49/CE e al regolamento (UE) n. 495/2011

Informazioni per contattare l'organismo di certificazione

- 1.1. Organizzazione destinataria della domanda RINA Services S.p.A.
1.2. Numero di riferimento dell'organismo di certificazione IT230/02130001
1.3. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) Via Corsica, n.12 - 16128 Genova

Informazioni relative al richiedente

- 2.1. Denominazione legale _____
2.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) _____
2.3. Numero di telefono _____ 2.4. Fax _____
2.5. Indirizzo di posta elettronica _____ 2.6. Sito Internet _____
2.7. Numero nel registro delle imprese _____ 2.8. Numero di partita IVA _____
2.9. Altre informazioni _____

Informazioni relative alla persona da contattare

- 3.1. _____
3.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) se diverso dal precedente _____
3.3. Numero di telefono _____ 3.4. Fax _____
3.5. Indirizzo di posta elettronica _____

Particolari della domanda

- 4.1. Riferimento della domanda (indicato dal richiedente)

La presente domanda riguarda un

- 4.1.1. nuovo certificato 4.1.2. certificato aggiornato/modificato
4.1.3. rinnovo del certificato

Particolari operativi

- 5.1. IRGI 5.2. Detentore
Forma giuridica 5.3: altri specificare: _____

Portata delle attività del SRM

- 5.4. Comprende carri sistema per merci pericolose: Sì / No
Comprende altri carri speciali per il trasporto di merci pericolose: Sì / No

Funzioni di manutenzione

		interno	in parte esternalizzata
5.5. Sviluppo della manutenzione	5.5.1 <input type="checkbox"/>	5.5.2 <input type="checkbox"/>	5.5.3 <input type="checkbox"/>
5.6. Gestione della manutenzione della flotta	5.6.1 <input type="checkbox"/>	5.6.2 <input type="checkbox"/>	5.6.3 <input type="checkbox"/>
5.7. Esecuzione della manutenzione	5.7.1 <input type="checkbox"/>	5.7.2 <input type="checkbox"/>	5.7.3 <input type="checkbox"/>

5.8. In caso di funzioni di manutenzione in parte esternalizzata, indicare le sub-funzioni per le quali la presente domanda è presentata [allegato III al regolamento (UE) n. 445/2011]

Documenti presentati

Documentazione relativa al sistema di manutenzione

6.1. Rif. paragrafo 3.1 del Regolamento RINA per la Certificazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione

Altro

6.2. specificare _____

Richiedente _____
(Nome e cognome)

Data _____

Firma _____

Parte da compilare a cura dell'Organismo di Certificazione

Numero di riferimento interno

Data

Firma

Pubblicazione: RC/C 87

Edizione Italiana

RINA Services Società per Azioni

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA

Tel. +39 010 5385246 - Fax: +39 010 5351237

E-mail info@rina.org - Web www.rina.org